

TERRE DI SIENA LAB S.r.l.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - Denominazione.

E' costituita, ai sensi dell'art. 113/bis lettera c) del D.Lgs. n.267 del 18/09/2000, una società a responsabilità limitata denominata "**TERRE DI SIENA LAB S.R.L.**", retta dalle norme del presente statuto.

ARTICOLO 2 - Sede.

La società ha sede in Siena.

Con delibera dell'organo sociale competente potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze nell'ambito del territorio della Provincia di Siena.

ARTICOLO 3 - Durata.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere espressamente prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 4 - Oggetto sociale.

La società ha finalità di produzione di servizi di interesse generale di sviluppo economico e valorizzazione del territorio direttamente inerenti le competenze della Provincia e dei Comuni soci.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'attività della società a sostegno delle funzioni degli Enti pubblici soci, può riguardare:

- Progettazione e la gestione di interventi relativi alle politiche di sviluppo economico-territoriale, che hanno come preminente finalità pubblica quella di supportare l'iniziativa economica locale e finalizzati crescita e lo sviluppo sostenibile del territorio e della sua comunità;
- Progettazione e gestione di attività finalizzate alla valorizzazione del territorio e alla promozione dello stesso anche in chiave turistica e culturale;
- Progettazione, supporto agli enti locali, gestione, monitoraggio e controllo di fondi e di istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio provinciale, regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
- Attività di progettazione e attuazione di interventi legati all'autoimprenditorialità e al sistema delle start up, compresa la gestione di incubatori di impresa per conto dei Soci pubblici;

- Attività di sostegno, animazione e sviluppo rivolta ai settori economici strategici per il territorio; supporto alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale senese;
- Supporto agli enti locali nella realizzazione di progetti di valorizzazione di risorse territoriali, ambientali, sociali, culturali;
- la gestione di progetti ed attività relative alle politiche di sviluppo economico-territoriale, svolte sia in forma diretta (ma sempre esclusivamente su indicazione e sotto il controllo diretto dei soggetti pubblici soci) che in nome e per conto dei Soci pubblici;

In tali contesti la società svolge attività di analisi, rilevazione, monitoraggio e stima, di progettazione, elaborazione, studio, ricerca e sperimentazione, di promozione, realizzazione e gestione di tutti i servizi connessi al perseguimento dei fini sociali.

ARTICOLO 5 - Attività svolte dalla società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà, nei limiti della normativa vigente ed in via secondaria ed occasionale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale.

CAPITALE - QUOTE

ARTICOLO 6 - Capitale.

Il capitale sociale è determinato in Euro 107.168,760 (*centosettemilacentosessantotto virgola settecentosessanta*) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale dovrà essere sempre di proprietà di soci Enti Pubblici.

ARTICOLO 7 - Aumento del capitale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

A tal proposito gli Enti soci potranno effettuare nuovi conferimenti in denaro o in natura finalizzati ad incremento del capitale a condizione che i conferimenti

stessi siano direttamente destinati allo sviluppo ed alla attivazione delle attività statutariamente previste.

In caso di aumento di capitale le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'articolo 2441 codice civile, ma sempre nel rispetto del disposto del comma secondo dell'articolo 6; i soci avranno altresì diritto di prelazione sulle quote rimaste inoptrate nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441 terzo comma codice civile.

ARTICOLO 8 - Trasferimento delle quote sociali.

Il socio che intenda alienare le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci dandone comunicazione scritta anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico) ed al Presidente del Collegio Sindacale (se nominato) o al Sindaco Unico. Nel caso in cui nessuno dei soci esercitasse entro 30 giorni da detta comunicazione la prelazione le quote potranno essere trasferite d'iniziativa del socio alienante a terzi che rivestano la caratteristica indicata all'art. 6 comma 2°.

ARTICOLO 9 - Versamenti dei soci.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse al tasso che verrà stabilito dall'organo amministrativo fermo il disposto dell'articolo 2466 codice civile.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 10 - Assemblea.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, salve quanto disposto dall'articolo 2437 codice civile. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Provincia di Siena.

L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo

caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea.

Sono riservate all'Assemblea, oltre quanto alla stessa demandato per legge:

- a) l'approvazione del <Programma pluriennale dell'attività societaria>;
- b) l'approvazione del <Programma annuale dell'attività societaria> e del <Bilancio di Previsione>;
- c) la nomina e la revoca dei componenti l'Organo di Amministrazione, del Presidente e del Vice-Presidente della Società ovvero dell'Amministratore Unico;
- d) la nomina dell'Organo di Controllo;
- e) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e all'Amministratore Unico;
- f) l'emanazione di qualunque atto diretto ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali dell'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività della società rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza dei soci;
- g) l'esercizio di un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della società.

L'assemblea nomina gli amministratori ed il/i componente/i dell'organo di controllo scegliendoli tra i candidati proposti dai Soci.

I soci dovranno inoltre prevedere opportune procedure per la valutazione preventiva dei programmi annuali e pluriennali di attività, dei bilanci preventivi e civilistici nonché per l'esercizio di un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della società.

ARTICOLO. 12 - Diritto di voto.

Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota posseduta.

ARTICOLO 13 - Convocazione.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea: con

lettera raccomandata da inviare presso il domicilio risultante dal registro delle imprese ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) del socio ovvero a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviato al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti l'organo di controllo, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi

ARTICOLO 14 - Diritto di intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci.

ARTICOLO 14 bis - Poteri di controllo dei soci

Ciascun socio, qualsiasi sia la partecipazione sociale posseduta, può richiedere all'organo amministrativo notizie in ordine alle attività svolte dalla società per suo conto o che comunque lo possano interessare.

A seguito della richiesta del socio l'organo amministrativo dovrà, a scelta del socio stesso:

a) svolgere una relazione scritta sull'argomento di interesse del socio;

b) intervenire tramite un suo membro e/o il Direttore Generale alla riunione dell'Organo dell'Ente socio convocata allo scopo di fornire informazioni sul tema.

L'organo amministrativo, inoltre, deve informare ciascun Ente socio delle riunioni che abbiano all'ordine del giorno argomenti che lo coinvolgano invitandolo a partecipare a dette riunioni (senza diritto di voto) tramite rappresentanti all'uopo incaricati.

L'Organo amministrativo deve prendere atto delle proposte e/o delle osservazioni dell'Ente socio relazionandolo sia in caso di accoglimento totale o parziale sia in caso di non accoglimento.

Nel caso in cui le richieste del socio non vengano accolte dall'assemblea, il socio stesso avrà diritto di recedere dalla società.

L'organo amministrativo predispone un Regolamento che disciplini le modalità con le quali verrà data attuazione agli obblighi ed alle procedure previste nel presente articolo; detto regolamento verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea e dovrà essere oggetto di approvazione da parte di tutti i soci.

ARTICOLO 15 - Deleghe.

I soci, così come definiti all'articolo 6 del presente Statuto possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona da quest'ultimo designata mediante delega scritta e che deve essere obbligatoriamente scelta tra i componenti gli organi o la struttura dell'Ente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento.

ARTICOLO 16 - Presidenza dell'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, ed in loro assenza, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

ARTICOLO 17 - Maggioranze assembleari.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c.) l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 18 - Assemblee in audio video conferenza.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19 - Organo amministrativo.

La società è amministrata da un Amministratore Unico che potrà essere scelto anche tra i non soci, ovvero da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri secondo le decisioni di volta in volta assunte dall'Assemblea dei soci in sede di nomina nel rispetto dei limiti previsti dalle normative tempo per tempo vigenti.

La scelta, così come la nomina, dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio d'Amministrazione spetta all'Assemblea.

L'organo di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per statuto siano demandati all'Assemblea, provvede ad ogni atto relativo al personale della società, compresa l'assunzione dei dipendenti.

L'organo di amministrazione dura in carica ad un massimo di tre esercizi, è rieleggibile ed è revocabile dall'Assemblea in qualunque tempo ai sensi dell'articolo 2.383 del Codice Civile.

La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto.

L'Organo di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un proprio componente. Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

All'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società.

All'Amministratore Delegato può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, deliberando sulla sua cessazione dall'incarico e fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge

ARTICOLO 20 - Divieto di concorrenza.

Agli amministratori si applica il divieto di cui all'articolo 2390 codice civile.

ARTICOLO 21 - Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà a nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che esercita le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede sociale od altrove, comunque non al di fuori della Provincia di Siena, per invito del Presidente o del Vice-Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da due

Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Di regola tra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno tre giorni.

Gli inviti di convocazione dovranno contenere le indicazioni riguardanti il luogo, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno dell'adunanza e potranno farsi a mezzo di avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica).

In caso di urgenza, è ammessa la deroga al termine stabilito e gli inviti potranno effettuarsi a mezzo di telegramma da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

L'Organo di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 22 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione. sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente se nominato.

ARTICOLO 23 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

ARTICOLO 24 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico) sono demandati tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta con facoltà pertanto di compiere per ogni atto che fosse ritenuto opportuno per l'attuazione del <Programma annuale di attività> di cui all'articolo 11 del presente statuto.

L'Organo di Amministrazione (o l'Amministratore Unico) provvede inoltre a:

a) formulare, entro la prima seduta di ogni esercizio sociale, la proposta di Bilancio di Previsione e di "Programma annuale delle attività", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. A mezzo dei detti documenti sono, di anno in anno, definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte strategiche individuate dall'Assemblea e contemplate nel "Programma Pluriennale dell'attività societaria".

Nel "Programma annuale delle attività" sono fissati i criteri generali per l'organizzazione aziendale e per l'uso ottimale delle risorse umane e finanziarie, disponibili e da acquisire, nonché le linee essenziali delle politiche di miglioramento e potenziamento dei servizi;

b) approvare le convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi;

c) approvare gli atti di tipo regolamentare che dovessero risultare opportuni per il buon andamento dell'attività societaria, nonché lo schema dei contratti ad uso plurimo e ripetuto nel tempo e lo schema dei contratti volti a vincolare la società per un periodo eccedente i tre anni;

d) realizzare gli atti conseguenti e necessari, se previsti dal programma pluriennale, per l'assunzione di personale.

Le delibere relative alla approvazione della proposta di Bilancio di Previsione e di "Programma annuale delle

attività" devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Organo di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega e di poteri di rappresentanza. In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice Civile. La remunerazione dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in ragione delle funzioni attribuite sentito il parere dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 25 - Rappresentanza della società.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza il Vice-Presidente rappresentano la società di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento) hanno poteri con firma libera.

La firma del Vice Presidente costituisce attestazione dell'assenza del Presidente.

ARTICOLO 26 - Direttore Generale.

L'Organo di Amministrazione può nominare e stabilire il compenso del Direttore. Il Direttore rimane in carica tre anni, rinnovabili. Sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive del Presidente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Società. Possono essergli conferite possibili procure ed ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE

ARTICOLO 27 - Organo di controllo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 secondo e terzo comma del codice civile.

Anche ove non ricorrano i casi di cui al precedente punto, i soci possono sempre decidere di nominare l'organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ai sensi del primo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, salvo che i soci non decidano di nominare, quale organo di controllo, un Collegio Sindacale.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

I soci con propria decisione possono prevedere che le funzioni di controllo e di revisione anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente attribuendo, da un lato, la funzione di controllo al sindaco unico od al collegio sindacale e dall'altro la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Con decisione dei soci al collegio sindacale possono essere affidate le funzioni dell'organismo di vigilanza previsto dal comma 1, lettera b dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Ove venga nominato un Collegio Sindacale, le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 28 - Bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

ARTICOLO 29 - Utili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale

sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 30 - Scioglimento.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31 - Clausola Compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ovvero solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri che giudica ritualmente secondo diritto. Gli arbitri vengono nominati dal Presidente del Tribunale di Siena, su istanza della parte più diligente.

ARTICOLO 32 - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme di legge in materia, siano esse norme vigenti, sussidiarie, presenti o future.